



Università degli Studi di Messina

Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari

Ultime modifiche emanate con D.R. n. 2161 del 5/8/2014

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e di svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari, in applicazione dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 17 dello Statuto di Ateneo.

Art. 2

Composizione e nomina del Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, da tre professori associati e da tre ricercatori a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due supplenti per ciascuna categoria. Il Collegio è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è formata da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è formata da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è formata da ricercatori a tempo indeterminato e opera solo nei confronti dei ricercatori.

2. I componenti del Collegio di disciplina sono designati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, tra docenti in possesso di competenze specifiche in materia. I componenti durano in carica tre anni e possono essere designati per un ulteriore mandato. Ai fini dell'accertamento delle competenze specifiche, una apposita commissione, composta dai Direttori di Dipartimento con esclusione di quelli eletti nel Senato Accademico, proporrà al Senato Accademico stesso una rosa di candidati almeno pari al doppio del numero dei componenti effettivi da designare.

3. Costituiscono cause di cessazione dall'ufficio di componente del Collegio di disciplina la cessazione dal servizio e il passaggio ad altra fascia o ruolo. La cessazione è disposta con provvedimento del Rettore, il quale decide anche in merito alle istanze di dimissioni.

Art. 3

Funzionamento del Collegio di disciplina

1. Il Presidente di ciascuna sezione è eletto tra i componenti effettivi della sezione stessa. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti, effettivi e supplenti, di ciascuna sezione. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. In prima votazione, è eletto il componente che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessuno raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il

componente che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessuno consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo. In caso di pari anzianità nel ruolo, prevale il candidato maggiormente anziano per età.

2. Le singole sezioni sono convocate dal Presidente che organizza i lavori fissandone l'ordine del giorno. La convocazione, con l'indicazione del giorno, luogo e ora, deve avvenire con congruo anticipo, almeno 5 giorni prima della seduta, tramite e-mail. In presenza di una situazione di incompatibilità o impedimento, i componenti dell'organo devono darne comunicazione al Presidente almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta, in modo da consentire la convocazione del componente supplente.

3. La sezione competente ad esprimere il parere di cui all'art. 6, comma 3, del presente regolamento è quella relativa alla fascia o ruolo di appartenenza del docente o ricercatore al momento della commissione del fatto oggetto di contestazione di addebito. La sezione è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei componenti. I componenti supplenti assistono alle sedute senza diritto di voto, a meno che non vi partecipino in sostituzione di un componente effettivo.

4. In caso di impedimento o assenza di uno dei componenti effettivi, questi è sostituito dal membro supplente più anziano in ruolo e la sezione prosegue nella nuova composizione fino alla conclusione dei lavori.

5. La sezione designa, al suo interno, un segretario, che provvede alla verbalizzazione delle sedute.

6. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.

7. Il Collegio di disciplina si riunisce in composizione integrale per tutte le questioni relative all'organizzazione e al funzionamento dello Collegio stesso. In questo caso, la presidenza è assunta dal Presidente della sezione dei professori ordinari. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal professore ordinario più anziano in ruolo.

Art. 4

Astensione e ricusazione

1. Ciascun componente ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito dal relativo membro supplente nei seguenti casi:

- a) presenza di legami di parentela, affinità fino al quarto grado, coniugio o convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
- b) stabili rapporti di collaborazione scientifica o professionale con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
- c) grave inimicizia o conflitto personale con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
- d) coinvolgimento diretto e/o indiretto nei fatti oggetto di contestazione disciplinare.

2. In ogni altro caso in cui esistono motivate ragioni, il componente del Collegio può astenersi.

3. E' in facoltà del docente sottoposto a procedimento disciplinare proporre istanza di ricusazione di uno dei componenti della sezione del Collegio di disciplina per le ragioni di cui al comma 1, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti.

4. Sull'istanza di ricusazione decide il Presidente della sezione entro i successivi 5 giorni. Sulle istanze che riguardano il Presidente decide la sezione, in assenza del Presidente.
5. Nel caso di astensione o di ricusazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano per ruolo.

Art. 5

Procedimento disciplinare di competenza del Rettore

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta da soggetti interni o esterni all'Università.
2. Spetta al Rettore l'irrogazione della sanzione della censura. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione della sanzione della censura, avvia tempestivamente la fase istruttoria, provvede alla contestazione degli addebiti entro 10 giorni dalla conoscenza dei fatti mediante posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite raccomandata a mano, e convoca, con preavviso di almeno 10 giorni, l'interessato a presentarsi per essere sentito. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata e della consegna a mano, la contestazione degli addebiti è effettuata tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
3. Al fine di assicurare il diritto di difesa del dipendente soggetto a procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti deve necessariamente contenere:
 - a) le violazioni che gli vengono contestate;
 - b) l'indicazione del diritto di accedere agli atti del procedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del diritto di accesso;
 - c) l'ufficio presso il quale prendere visione degli atti o estrarne copia.
4. Al dipendente soggetto a procedimento disciplinare è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di sua fiducia. In luogo della presentazione nel giorno stabilito, il soggetto sottoposto a procedimento può presentare memoria scritta contenente le proprie difese. La memoria deve pervenire al Rettore entro il termine perentorio indicato nella lettera di contestazione.
5. Il Rettore, al termine della fase istruttoria, udito il docente sottoposto all'azione disciplinare, acquisiti gli atti nonché assunte le testimonianze ritenute necessarie, provvede, con proprio decreto, all'irrogazione della sanzione, previo il parere del Collegio di disciplina, oppure all'archiviazione del procedimento disciplinare entro 90 giorni dall'avvio dello stesso.

Art. 6

Procedimento disciplinare di competenza del Collegio di disciplina

1. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, avvia tempestivamente la fase istruttoria e provvede alla contestazione degli addebiti entro 10 giorni dalla conoscenza dei fatti mediante posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite raccomandata a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata e della raccomandata a mano, la contestazione degli addebiti è effettuata tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Al fine di assicurare il diritto di difesa del dipendente soggetto a procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti deve necessariamente contenere le informazioni previste dall'art. 5, comma 3, del presente regolamento. Laddove il Rettore ritenga utile sentire il dipendente sui fatti oggetto

del procedimento, provvede a convocarlo. Si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del presente regolamento.

2. Il Rettore, entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti e dopo aver svolto l'istruttoria ritenuta più opportuna, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando una motivata proposta.

3. La sezione competente, udito il Rettore o un suo delegato, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, nonché acquisiti gli atti e assunte le testimonianze ritenute necessarie, entro 30 giorni, esprime parere sulla proposta del Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare che sul tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

5. Il provvedimento è notificato alla parte soggetta al procedimento disciplinare e della sua adozione viene data comunicazione alle parti interessate.

6. Ferma restando la natura ordinatoria dei termini di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il procedimento si estingue ove il Consiglio di Amministrazione non adotti la decisione di cui al comma 4 nel termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. Il termine è sospeso nei casi di cui all'art. 17, comma 7, dello Statuto di Ateneo.

Art. 7

Illeciti disciplinari e sanzioni

1. I comportamenti che danno luogo a responsabilità disciplinare sono elencati negli artt. 88 e 89 del R.D. n. 1592/1933. Dà luogo a responsabilità disciplinare anche la violazione delle disposizioni del codice etico nonché, per quanto compatibili, quelle previste dal D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" a norma dell'art. 54 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165.

2. Le sanzioni che possono essere inflitte sono, ai sensi dell'art. 87 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
- c) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni.

3. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.

4. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.

5. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

6. L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

Art. 8

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Il Rettore può sospendere cautelatamente dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque

momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e a tutte le circostanze del caso.

Art. 9

Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. Ai sensi dell'art. 117 del T.U. n. 3 del 1957, qualora sia iniziata l'azione penale a carico del docente per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo non può essere promosso sino al termine del processo penale e, se già avviato, deve essere sospeso.
2. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma precedente deve essere ripreso entro i termini di legge dal momento in cui l'Ateneo ha ricevuto comunicazione della sentenza penale definitiva.
3. Ai sensi dell'art. 91 del T.U. n. 3 del 1957, il Rettore dispone la sospensione cautelare dal servizio per il docente sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità.
4. Gli effetti del giudicato penale nel procedimento disciplinare a carico del docente sono previsti dall'art. 653 c.p.p.

Art. 10

Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito

1. Nel rispetto della normativa vigente, l'Ateneo si impegna ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua eventuali segnalazioni di illecito. In particolare, a quest'ultimo verrà garantita:
 - a) la tutela dell'anonimato, salvo il caso di consenso del segnalante e il caso in cui la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
 - b) il divieto di discriminazione;
 - c) la sottrazione della denuncia al diritto di accesso, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 dell'art. 54 bis del DLgs. n. 165/2001 in caso di necessità di svelare l'identità del denunciante.

Art. 11

Riservatezza del dipendente sottoposto al procedimento disciplinare

Nel rispetto della normativa vigente, l'Ateneo si impegna ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché venga garantita la riservatezza del dipendente sottoposto al procedimento disciplinare. In particolare, tutte le comunicazioni relative al procedimento, sia in partenza che in arrivo, sono registrate con la forma del protocollo riservato.